

Civile Ord. Sez. L Num. 3011 Anno 2023

Presidente: MANCINO ROSSANA

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 01/02/2023

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25198/2017 R.G. proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato VALENTE NICOLA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [REDACTED],

[REDACTED] A

-ricorrente-

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5010/2016 depositata il 08/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere LUCA SOLAINI.

R.G. 25198/17

Rilevato che:

con ricorso depositato in data 2.7.09, [REDACTED] chiedeva l'accertamento, previa ctu, del diritto all'assegno di invalidità dal mese successivo a quello della presentazione del ricorso amministrativo (15.12.08).

Il tribunale, in adesione alla ctu, rigettava il ricorso.

A seguito di gravame, la Corte di appello disponendo nuova ctu, riconosceva la sussistenza del requisito sanitario dal gennaio 2015 e, quindi, successivamente alla proposizione dell'atto di appello.

Avverso la predetta sentenza, l'Inps ha proposto ricorso in cassazione, sulla base di un motivo, mentre [REDACTED] non ha spiegato difese scritte.

Considerato che:

Con il motivo di ricorso, l'istituto previdenziale deduce la violazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/71, dell'art. 8 del d.lgs. n. 509 del 1988 e dell'art. 3 commi 6 e 7 della legge n. 335 del 1995, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente il tribunale aveva riconosciuto il beneficio economico corrispondente all'assegno d'invalidità civile, a soggetto ultra sessantacinquenne.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, *"La pensione d'inabilità nonché l'assegno d'invalidità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli*

ultrasessantacinquenni, prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, ed è espressamente confermato dall'art. 8 del d.lgs. n. 509 del 1988" (Cass. n. 24849/22, massima non ufficiale).

Nella specie, pertanto, la Corte d'appello ha erroneamente riconosciuto il beneficio, con decorrenza (gennaio 2015) successiva al compimento del 65° anno di età di ~~F.lli. S.lli.~~ nata il 17.10.1947.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

Atteso il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale, possono compensarsi le spese dell'intero processo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese dell'intero processo compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2022.